

Copia con Firme
ORIGINALI

AL PRETORE PENALE DI MILANO PER LA TRASMISSIONE

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

Denuncia ex art.2 L. 20/1962 e 3 L. 170/1978

* * *

* * *

* * *

I sottoscritti avvocati

o s s e r v a n o

l'oggetto della presente denuncia attiene ad una questione specifica e circoscritta, che tuttavia è spia della generalità della situazione carceraria - anche per i riflessi che in essa induce, e cioè la condizione di detenzione all'interno di quello che è comunemente definito il circuito delle Carceri speciali, ovvero di c.d. "massima sicurezza".

In tale circuito, nell'ambito di una situazione detentiva già assai deteriorata rispetto alle carceri "normali", le condizioni di vita sono state, progressivamente, duramente aggredite, fino a giungere ad una situazione, qual è quella attuale, di preciso perseguimento di una scelta di "annientamento" delle persone che vi sono rinchiusi.

Tra i dati di fatto che caratterizzano, oggi, la carcerazione all'interno delle carceri (ovvero delle sezioni) di massima sicurezza osserviamo che:

1) i colloqui con i parenti avvengono attraverso spessissimi vetri. Tale inumana e riduttiva forma di comunicazione è imposta anche ai bambini di pochi anni. Addirittura, per un certo periodo, non si è consentita diversa forma di incontro neppure con infanti di pochi mesi.

E nonostante sia impedita ogni forma di contatto, i parenti che si recano al colloquio sono sottoposti a umilianti perquisizioni personali.

Il ministero, poi, nell'assegnare e nel trasferire i detenuti a questo o a quel carcere non tiene minimamente conto della vicinanza con il nucleo familiare, con ciò violando gli artt. 28 e 42 L.354/1975.

2) Anche i colloqui con gli avvocati sono imposti attraverso i vetri. Ciò impedisce la possibilità di comune esame degli atti processuali e, quel che forse più conta

./.

viola ogni esigenza di riservatezza, dal momento che il colloquio, che si deve svolgere sotto controllo visivo da parte degli agenti di custodia, finisce con l'essere sottoposto al controllo auditivo, poichè difensore e imputato, per comunicare, devono mantenere un tono di voce elevato, che non può non giungere anche alle orecchie dell'agente che è posto al di là di analogo vetro.

La violazione della riservatezza, e quindi il totale impedimento allo svolgersi di una seria attività difensiva, è completata addirittura dalla sottoposizione al "visto di censura" anche della corrispondenza tra imputato e difensore.

Ed anche gli avvocati, prima del colloquio, sono sottoposti a perquisizioni personali estese perfino ai fascicoli processuali.

E' da aggiungersi che la destinazione nelle carceri speciali lede specificamente il diritto di difesa, dal momento che mantiene gli imputati detenuti in località lontanissime dalle sedi giudiziarie ove vengono svolte le istruttorie che li riguardano, rendendo pressochè impossibile anche quel minimo contatto con il difensore che si è sopra descritto.

3) E' vietata la corrispondenza tra carcere "speciale" e carcere "speciale", ed inoltre anche la corrispondenza tra carcere "speciale" e carcere "ordinario" e viceversa.

4) E' stata eliminata ogni forma di socialità, nel senso che le celle sono costantemente chiuse.

5) L'aria è stata ridotta ad un'ora al giorno, ovvero - in qualche carcere - a due ore al giorno: essa non può essere "goduta" che a gruppi ridottissimi di 5/6 detenuti per volta, gruppi determinati dalla direzione del carcere.

6) In molti carceri speciali (è ad esempio il carcere di Voghera) è vietato detenere i comuni accessori (fornellini elettrici o a gas) per scaldare bevande o cucinare qualcosa, ed è quindi vietata ogni forma di spesa, anche di natura alimentare.

7) E' impedita la partecipazione a riti religiosi (è senz'altro il caso del femminile di Voghera), che quindi neppure vengono officiati (ancora Voghera, per lo meno fino dicemb.82)

8) I detenuti sono privati degli oggetti personali pur in loro possesso nelle carceri di provenienza: è ancora il caso del femminile di Voghera, ove alle detenute, pur provenienti dallo speciale di Pisa, non sono stati riconsegnati capi di vestiario in loro possesso, medicinali ed effetti personali.

9) Sempre nel femminile di Voghera è violata ogni forma

./.

di civile riservatezza, dal momento che vi sono telecamere persino sotto le docce.

10) All'atto delle 'ingresso nei carceri speciali di detenuti/e provenienti da altre carceri sono imposte ispezioni anali e vaginali. Allo speciale maschile di Milano S. Vitto re tali ispezioni anali vengono ripetute numerose volte nel corso della giornata, ad ogni movimento del detenuto: doccia/cella, colloquio difensore (attraverso i vetri)/cella, colloquio parenti/cella ecc. e ciò è presumibile avvenga anche in altre carceri.

11) Riviste e libri, in libera vendita, non graditi alla autorità carceraria non vengono consegnati ai detenuti destinatari.

* * *

* * * *

Tale metodologia ha raggiunto il suo culmine in quelle sezioni speciali che vengono comunemente definite "braccetti morti", poste in funzione presso il carcere "Le Nuove" di Torino, e, a quanto è dato sapere, presso il carcere di Foggia, quello di Ariano Irpino e di Ascoli Piceno.

Le condizioni di detenzione nel "braccetto morto" di Torino, da sommarsi al quadro già descritto, sono state così caratterizzate:

- a) Divieto assoluto di ogni colloquio con parenti;
- b) divieto assoluto di inoltrare e ricevere corrispondenza, non solo da carcere a carcere, ma anche dall'esterno, parenti compresi;
- c) Isolamento totale 24 ore su 24 in cella singola con spioncino chiuso a chiave;
- d) quattro ore di aria la settimana; effettuate da soli - in un "passeggio" ricoperto da grate in lamelle che impediscono la vista del cielo, se non - in modo ovviamente ridottissimo - in corrispondenza della perpendicolare di ogni singola apertura delle grate;
- e) Divieto di ricevere o tenere giornali, riviste o libri; divieto di ascoltare la radio. Consentita la lettura di un solo libro alla volta con esclusiva provenienza dalla biblioteca del carcere.
- f) Consentito detenere esclusivamente una matita fornita dal carcere e un ridottissimo numero di fogli protocollo vistati dal maresciallo.

Tali condizioni, presso il carcere "Le Nuove" pare siano state parzialmente modificate e riavvicinate a quelle - comunque illegali - degli altri carceri speciali nel mese di dicembre a seguito di esposti e denunce presentate dai difensori degli imputati lì detenuti.

* * *

* * * *

Queste inumane condizioni di vita, questa vera e propria strategia di annientamento, sono state determinate da decreti ministeriali e, pare, da circolari ministeriali, peraltro di impossibile reperimento per chi non sia situato all'interno dell'amministrazione del MGG.

I decreti ministeriali sembra siano stati emanati sulla base dell'art. 90 L. 354/75.

Ebbene l'emanazione di tali decreti e di tali circolari appare ictu oculi costituire abuso in atti di ufficio, e condotta integrante il concorso negli specifici reati di abuso di autorità contro detenuti, omissione di atti d'ufficio, e abuso in atti d'ufficio commessi dai singoli responsabili dei diversi istituti di pena.

Tali decreti sono invero macroscopicamente, grossolanamente, illegittimi e incostituzionali. Per quanto attiene alla loro natura, è evidente che si tratta di puri atti amministrativi, non essendo certamente né decreti-legge, né c.d. regolamenti liberi, dal momento che la materia in cui intervengono è già completamente disciplinata da una esauriente normativa avente forza di legge.

D'altra parte è lo stesso articolo 90 L. 354/75 che prevede la natura di mero atto amministrativo del provvedimento (.....Il Ministro per la grazia e giustizia.....ha facoltà) con il quale può essere disposta la sospensione degli istituti e delle regole di trattamento previsti dalla legge stessa. Tuttavia tale facoltà - da esercitarsi con l'atto amministrativo/decreto ministeriale - è ancorata a precise circostanze, e a precise modalità: devono infatti ricorrere "gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza" strettamente inerenti ad uno o più stabilimenti di pena, e su questa base "per un periodo determinato strettamente necessario" può essere sospesa l'applicazione delle regole e degli istituti.

La semplice lettura dell'art. 90 dimostra quindi come i decreti ministeriali siano stati emanati al di fuori di ogni previsione di legge.

Essi infatti non si basano su una situazione obiettiva di uno o più istituti penitenziari, bensì creano una particolare e illegale modalità di trattamento avvalendosi di una serie di istituti di pena assolutamente extra e contra legem.

Inoltre, poi, manca il requisito della determinatezza del tempo, che deve essere strettamente correlata ai gravi ed eccezionali motivi. Ignoti e indeterminati questi ultimi, indeterminato - attraverso le proroghe - diventa anche il tempo.

Si è disancorata così la facoltà ex art. 90 da ogni riscontro obiettivo, per usarla non in relazione ai singoli

istituti di pena bensì nei confronti di una tipologia di detenuto-imputato da sottoporre al trattamento più inumano che le condizioni consentono.

Nei fatti, si è venuta a formare una struttura carceraria, con precisi elementi di stabilità e non certo di temporaneità - date anche le ingentissime spese che ha richiesto - che determina una modalità di esecuzione della pena (per i definitivi) ed un trattamento carcerario (per gli imputati) del tutto diversi da quelli previsti dalla legge.

E l'arbitrario riferimento all'art.90 è teso esclusivamente a coprire tale modifica strutturale del sistema penitenziario italiano - avvenuta extra e contra legem - e a permettere la creazione di una popolazione carceraria differenziata.

Si sottolinea che il Ministero pretende addirittura di applicare l'art.90 ad personam, disponendo che le restrizioni vigenti nel circuito speciale seguano il detenuto anche nei momenti in cui egli si trova fuori da tale circuito (ad esempio per ricoveri ospedalieri, traduzioni temporanee in carceri privi di sezione di massima sicurezza).

In tal modo, su direttive ministeriali e con la pianificazione ministeriale del trattamento, si è dato il via a una serie di comportamenti che, prima di tutto, violano ogni elementare senso di civiltà e costituiscono poi specifica violazione della Costituzione: artt. 13 (è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza), 21 (diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero), 24 (inviolabilità del diritto di difesa), 27 (presunzione di innocenza e comunque divieto di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità).

Tali decreti ministeriali sono pertanto illegittimi perchè emanati al di fuori delle condizioni previste dalla legge, e costituiscono rottura della legalità repubblicana perchè totalmente contrari alla costituzione.

Inoltre poichè la loro emanazione è indiscutibilmente avvenuta secondo un preciso disegno volto a permettere la creazione di strutture e situazioni carcerarie quali sono quelle descritte, è altresì evidente un clamoroso sviamento di potere che costituisce ulteriore e peculiare motivo di illegittimità dell'atto.

Atto illegittimo, dunque, sotto il profilo strettamente amministrativo, ma atto, anche, che realizza in sè, attraverso il concreto esercizio del potere per fini e scopi diversi da quelli in vista dei quali il potere è stato attri-

buito, connotati specificamente delittuosi, poichè la illegittimità dell'atto - sotto i profili dell'eccesso e dello sviamento di potere - è obiettivamente (e non può non esserlo anche soggettivamente) finalizzata all'attuazione di quello che - con linguaggio penalistico - va definito un unico disegno criminoso realizzato mediante la commissione di più specifici reati.

E il primo di questi non può allora che essere l'abuso in atti di ufficio compiuto dal ministro, necessario prodromo alla consumazione dei successivi e innumerevoli reati di abuso di autorità contro detenuti quotidianamente compiuti nelle carceri del circuito speciale, di omissione di atti di ufficio concretate nel rifiuto a svolgere atti dovuti nei confronti della popolazione carceraria lì costretta (si veda l'esempio del rifiuto ad inoltrare la corrispondenza, il rifiuto a far "godere" delle ore d'aria legislativamente previste, il rifiuto a consentire l'effettuazione della spesa, il rifiuto a consentire l'inoltro dei pacchi, il rifiuto a consentire la effettuazione dei colloqui ecc.) nonchè di specifici abusi in atti d'ufficio (per tutti, la censura sulla corrispondenza difensore/imputato anche nell'assenza di disposizioni in tal senso delle competenti autorità giudiziarie).

La strumentazione amministrativa finalizzata (e indispensabile) alla consumazione e dei vari reati si completa infine con la formulazione di quelle circolari ministeriali che - a dire dei responsabili dei vari istituti penitenziari - hanno determinato la concreta attuazione del trattamento penitenziario c.d. "differenziato", anche nei suoi aspetti strutturali e fisici.

Che il circuito carcerario "speciale" sia nato per caso, nessuno lo può sostenere. Un'attenta analisi dei dati di fatto e della normativa vigente non può che convincere della natura illegale, e più propriamente delittuosa, di tale circuito.

A questo punto si impone di passare da un giudizio relativo alle responsabilità politiche ad un giudizio più strettamente giudiziario.

La gravissima lesione di diritti fondamentali di cittadini, e l'offesa al senso di civiltà di ogni democratico lo esigono. La evidenza del comportamento delittuoso non consente tergiversazioni

Ciò premesso

i sottoscritti denunciano il sig. Ministro di grazia e giustizia per il reato di abuso in atti di ufficio e per concorso nei reati di abuso di autorità contro detenu

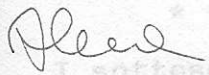
./.

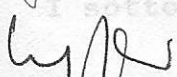
= 7 =

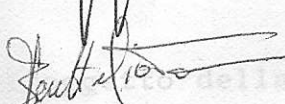
ti, omissioni di atti d'ufficio, abuso in atti d'ufficio, e in tutti quei reati connessi con il trattamento attuato ai danni dei detenuti ristretti nel circuito delle c.d. carceri speciali o di massima sicurezza.

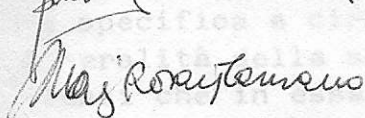
Milano-Roma, 21.2.83

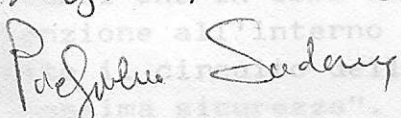
 (Av. GIUSEPPE PELAZZI)

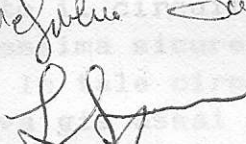
 (Av. ALBERTO MEDINA)

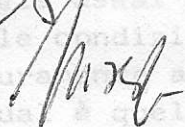
 (DR. PROC. UGO GIANNANGELI)

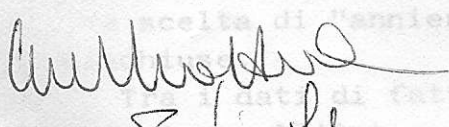
 (Av. BERETTA GIOVANNI)

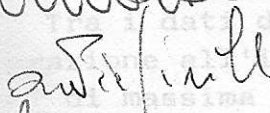
 (Sott. proc. MARIA ROSARIA CARZANO)

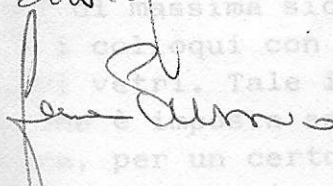
 (PIERLUIGI SODANO)

 (MARIA GRAZIA LOMBARDI)

 (FRANCESCO PISCOPO)

 (Dr. proc. MICHELE ROTTAZZI)

 (Av. PIA CIRILLO)

 (Av. ANNA PEROSINO)